



REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA

GRAD ROVINJ-ROVIGNO  **CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO**
Predsjednik Gradskog vijeća – Il Presidente del Consiglio municipale

KLASA / CLASSE: 023-01/17-01/140
URBROJ / NUMPROT: 2171-01-01-17-1
Rovinj – Rovigno, 8 settembre 2017

AI CONSIGLIERI
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

OGGETTO: proposta di Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno

In allegato si invia a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.



REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA

GRAD ROVINJ-ROVIGNO  **CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO**
Gradonačelnik - Il Sindaco

KLASA / CLASSE: 023-01/17-01/140
URBROJ / NUMPROT: 2171-01-01-17-2
Rovinj – Rovigno, 4 settembre 2017

Ai sensi della disposizione dell'articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato) emanano la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene dato parere positivo alla proposta di Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.

II

Il presidente del Consiglio municipale Valerio Drandić presenterà la suddetta proposta di Delibera al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.

III

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Il Sindaco
dr.sc.Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 64 e 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato) e dell'articolo 35 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-testo emendato, 3/16, 7/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il _____ 2017, ha emanato la

DELIBERA
sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno

I – IN GENERALE

Articolo 1

Al fine di seguire l'attuazione della politica e la realizzazione degli atti del Consiglio municipale (di seguito nel testo: Consiglio), di applicare e prendere in esame le proposte di delibera e di altri atti, di esaminare e dibattere anche di altre questioni di pertinenza del Consiglio, nonché di realizzare altri compiti di sua competenza, con la presente Delibera vengono costituiti gli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale.

Articolo 2

(1) Negli organismi di lavoro del Consiglio vengono esaminati e conformati i pareri espressi o inviati ai consiglieri in merito a singole questioni sulle quali si decide in sede di Consiglio municipale, inoltre si assumono posizioni sulle quali bisogna informare per iscritto il Consiglio municipale.

(2) Negli organismi di lavoro vengono esaminati pareri, osservazioni, proposte e iniziative che si riferiscono all'emanazione di delibere o di altri atti, si valuta la realizzazione degli atti e la soluzione di questioni particolari di interesse per i cittadini della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Città).

Articolo 3

Al fine di prendere in esame determinate questioni, il Consiglio municipale può istituire, con apposita delibera, anche altri organismi di lavoro oltre a quelli definiti dalla presente Delibera.

Articolo 4

Le espressioni che vengono utilizzate in questo Regolamento, e che hanno significato di genere, indipendentemente dal fatto se vengono usate al maschile o al femminile, comprendono in ugual modo il genere maschile e femminile.

II – COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DI LAVORO

Articolo 5

(1) Gli organismi di lavoro del Consiglio hanno un presidente, un vicepresidente e un determinato numero di membri, conformemente alle disposizioni della presente Delibera.

(2) Il presidente dell'organismo di lavoro del Consiglio deve provenire dalle file dei consiglieri.

(3) Il consigliere del Consiglio municipale può essere membro di al massimo tre organismi di lavoro permanenti.

(4) Negli organismi di lavoro possono venir nominati come membri anche singoli operatori scientifici, specializzati e altre persone pubbliche, ma il loro numero non deve superare il numero di membri eletti dalle file dei consiglieri.

(5) Negli organismi di lavoro non possono venir eletti i funzionari locali, i dipendenti dell'amministrazione municipale e le persone che espletano qualche funzione che, conformemente alle apposite prescrizioni, sia incompatibile con la funzione di consigliere.

Articolo 6

(1) Il presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro vengono eletti con votazione palese durante la seduta del Consiglio municipale per il periodo di mandato dei consiglieri, mentre la proposta di composizione degli organismi di lavoro viene presentata dal presidente del Consiglio, con il previo parere ottenuto dai club dei consiglieri, ossia dai capilista delle liste di candidatura che hanno partecipato alla ripartizione dei posti nel Consiglio municipale.

(2) Il presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro possono venir esonerati anche prima dello scadere del periodo per il quale sono stati eletti per cessazione del mandato di consigliere oppure per altri motivi giustificati.

Articolo 7

(1) Il presidente dell'organismo di lavoro del Consiglio:

- convoca la seduta dell'organismo di lavoro, propone l'ordine del giorno e presiede le sedute dell'organismo di lavoro,

- propone le modalità di lavoro dell'organismo,

- assicura un'attività costruttiva durante le sedute e in tal senso trasforma il dibattito su una determinata problematica in proposte concrete, decide sull'ordine di votazione, su singole proposte nonché verifica e rende noti i risultati della votazione,

- durante le sedute del Consiglio presenta e spiega le proposte che sono oggetto di disamina dell'organismo di lavoro, sia su propria iniziativa sia su richiesta del Consiglio, nonché svolge anche altre mansioni in conformità al Regolamento del Consiglio e alla presente Delibera.

(2) Il presidente dell'organismo di lavoro oppure altro relatore designato dall'organismo di lavoro, si esprimono alla seduta del Consiglio a nome dell'organismo di lavoro sulle questioni in merito alle conclusioni, alle relazioni, ai punti di vista e alle proposte dell'organismo di lavoro, ma non possono modificare le conclusioni, i punti di vista oppure le proposte dell'organismo di lavoro ne' desistere da essi qualora non fossero stati autorizzati dall'organismo di lavoro, ne' possono esprimersi in merito alle questioni delle quali l'organismo di lavoro non ha dato il proprio parere o punto di vista.

Articolo 8

In caso di impossibilità o di assenza del presidente dell'organismo di lavoro, la sua funzione viene espletata dal vicepresidente, mentre in caso di assenza dell'uno e dell'altro la seduta viene presieduta dal membro dell'organismo di lavoro che in precedenza è stato autorizzato dal presidente, e in merito deve venir informato a tempo debito l'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco.

III – SEDUTE DEGLI ORGANISMI DI LAVORO

Articolo 9

(1) La seduta dell'organismo di lavoro viene convocata dal presidente della medesima allorché bisogna esaminare il materiale che è di competenza dell'organismo di lavoro, e la disamina del quale è prevista per la successiva seduta del Consiglio.

(2) Il presidente dell'organismo di lavoro ha l'obbligo di convocare la seduta in base alla conclusione del Consiglio e in base alla richiesta del presidente del Consiglio oppure di tre membri dell'organismo di lavoro qualora indicassero le questioni che bisogna esaminare durante la seduta, e che sono di competenza dell'organismo di lavoro in oggetto.

(3) Qualora il presidente dell'organismo di lavoro non convocasse la seduta quando è obbligato a farlo, la seduta dell'organismo di lavoro verrà convocata dal presidente del Consiglio.

(4) La seduta viene convocata tramite l'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco con il recapito dell'invito ai membri dell'organismo di lavoro almeno due giorni prima della riunione. Nell'invito va indicato il luogo, la data, il giorno e l'ora della seduta nonché la proposta dell'ordine del giorno, e in allegato all'invito viene recapitato il materiale da esaminare.

(5) Ai consiglieri membri dell'organismo di lavoro l'invito e il materiale per la seduta, di regola, vengono inviati tramite posta elettronica, mentre ai membri esteri in forma scritta, eccetto nel caso in cui esistessero le condizioni per inviare anche a loro il materiale in forma elettronica.

Articolo 10

(1) Eccezionalmente l'organismo di lavoro può tenere la seduta anche per via telefonica (cosiddetta seduta telefonica) oppure tramite posta elettronica e ciò nei seguenti casi:

- per brevità dei termini per decidere (procedimento urgente di emanazione di atti e simili) oppure
- qualora l'organismo di lavoro avesse tentato inutilmente di riunirsi prima dello svolgersi della seduta del Consiglio municipale.

(2) La seduta dell'organismo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo può tenersi solo con il previo consenso del presidente del Consiglio municipale e ciò qualora il presidente del Consiglio municipale valutasse che sia indispensabile ottenere la dichiarazione dell'organismo di lavoro in merito a un determinato punto all'ordine del giorno.

(3) La seduta dell'organismo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo viene convocata telefonicamente oppure tramite posta elettronica. Nell'invito per la seduta verrà indicato il motivo della convocazione di questo tipo di seduta.

(4) Il verbale relativo al lavoro della seduta telefonica oppure della seduta tramite posta elettronica, oltre ai rispettivi dati conformemente alla presente Delibera, contiene anche il motivo della convocazione di tale seduta, il dato indicante che viene convocata con il consenso del presidente del Consiglio municipale nonché il nome e cognome della persona che ha contattato telefonicamente oppure per posta elettronica con i membri dell'organismo di lavoro.

Articolo 11

L'organismo di lavoro del Consiglio non può essere in sessione allo stesso tempo in cui tiene la seduta il Consiglio municipale.

Articolo 12

Gli organismi di lavoro del Consiglio esaminano su propria iniziativa singole questioni nell'ambito della propria sfera di competenza, e hanno l'obbligo di esaminare ogni questione che rientra nella loro sfera di competenza che viene inviata loro a disamina oppure se lo richiede il presidente del Consiglio oppure il Consiglio municipale.

Articolo 13

(1) L'organismo di lavoro deve informare il Consiglio municipale in merito alle proprie conclusioni, osservazioni, pareri, punti di vista e proposte.

(2) L'organismo di lavoro può comunicare i pareri della minoranza dei suoi membri quando non condividono le proposte di soluzione di singole questioni.

Articolo 14

Gli organismi di lavoro collaborano reciprocamente e possono anche tenere sedute congiunte e presentare al Consiglio relazioni comuni sul tema discusso, ma ogni organismo lavorativo vota per conto proprio.

Articolo 15

(1) Alle sedute degli organismi di lavoro devono sempre presenziare e partecipare al dibattito i capi dei Settori amministrativi, quando durante la seduta vengono esaminati i temi riguardanti le loro sfere di competenza, e in caso di impedimento da parte del caposettore la persona che questo autorizzerà a farlo.

(2) Il sindaco oppure la persona da lui autorizzata ha diritto di presenziare alla seduta dell'organismo di lavoro.

Articolo 16

Gli organismi di lavoro hanno il diritto di richiedere dai Settori amministrativi e dagli altri organi competenti determinate informazioni e altri dati necessari per il loro lavoro, dei quali i presenti organi dispongono oppure hanno l'obbligo di raccogliere ed evidenziare.

Articolo 17

- (1) Le sedute degli organismi di lavoro non sono aperte al pubblico.
- (2) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, l'organismo di lavoro può decidere che alla seduta del medesimo vengano invitati singoli consiglieri oppure persone specializzate della vita pubblica al fine di esprimere propri pareri in merito alle questioni delle quali si discute alla seduta, ma tali persone non hanno diritti di voto e decisione.
- (3) La proposta che alla seduta dell'organismo di lavoro vengano invitate persone che non sono membri dell'organismo di lavoro va inviata in forma scritta all'Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco almeno 48 ore prima di tenere la seduta per poter inviare in tempo inviti aggiuntivi per la seduta. La proposta deve essere sostenuta dalle firme della maggioranza dei membri dell'organismo di lavoro.
- (4) La proposta di cui al comma tre di questo articolo che non è sostenuta dalle firme della maggioranza dei membri dell'organismo di lavoro si ritiene che non sia stata presentata.
- (5) Qualora le persone che non sono membri dell'organismo di lavoro disturbassero i lavori della seduta, il presidente dell'organismo di lavoro è autorizzato ad allontanarli dalla riunione.
- (6) Nella propria attività l'organismo di lavoro ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni del Regolamento del Consiglio municipale e della presente Delibera.

IV – DECISIONI IN SEDE DI SEDUTA

Articolo 18

- (1) L'organismo di lavoro del Consiglio può prendere posizione in merito a questioni relative alla propria sfera d'azione se alla seduta presenza la maggioranza dei membri dell'organismo di lavoro.
- (2) Affinché l'organismo di lavoro possa esaminare e assumere posizioni legalmente valide in merito ad un determinato punto all'ordine del giorno, è necessaria la maggioranza dei voti di tutti i membri dell'organismo di lavoro e soltanto con questa maggioranza di voti l'organismo di lavoro può decidere di „appoggiare“ oppure „non appoggiare“ un determinato punto all'ordine del giorno.
- (3) Qualora l'organismo di lavoro con il numero necessario di voti non fosse riuscito a definire il punto di vista legalmente valido conformemente al comma 2 del presente articolo, il materiale verrà inviato alla seduta del Consiglio con l'annotazione che il materiale in oggetto è stato „esaminato“ durante la seduta dell'organismo di lavoro competente.
- (4) Gli organismi di lavoro del Consiglio emanano conclusioni, suggerimenti e proposte.
- (5) In merito all'attività durante le sedute dell'organismo di lavoro viene redatto un verbale.

V – ORGANISMI DI LAVORO PERMANENTI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

Articolo 19

- (1) Gli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale sono:
- la Commissione per i mandati,
 - il Comitato per l'elezione e le nomine,
 - il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni,
 - la Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona,
 - il Comitato per il bilancio, le finanze e i beni cittadini,
 - il Comitato per l'assetto territoriale, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile,
 - il Comitato per l'istruzione, l'educazione prescolare, le scuole e la cultura,
 - il Comitato per l'economia, il turismo e i pubblici esercizi,
 - il Comitato per gli affari comunali e il traffico,

- il Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile,
 - il Comitato per il conferimento di premi, onorificenze e riconoscimenti della Città,
 - il Comitato per lo sport, la sanità e l'assistenza sociale,
 - il Comitato per le rimostranze e i ricorsi,
 - il Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica.
- (2) La composizione degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio deve corrispondere alla struttura partitica del Consiglio e alla rappresentanza nel Consiglio della Comunità nazionale italiana garantita dallo Statuto.

Articolo 20

- (1) La Commissione per i mandati:
- informa il Consiglio sulle elezioni e sui nomi dei consiglieri eletti, sulle dimissioni presentate e sui consiglieri che hanno richiesto una sospensione temporanea del mandato, nonché sui sostituti dei consiglieri che subentrano al loro posto nella funzione di consigliere,
 - propone al Consiglio di emanare le delibere sulla cessazione del mandato dei consiglieri quando si realizzano le condizioni previste dalla legge e informa quando vengono soddisfatte le condizioni giuridiche per l'inizio del mandato del sostituto consigliere.
- (2) La Commissione per i mandati ha un presidente e due membri dalle file dei consiglieri.

Articolo 21

- (1) Il Comitato per l'elezione e le nomine:
- prepara e presenta al Consiglio la proposta per l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale,
 - stabilisce e presenta al Consiglio le proposte di prescrizione in merito ai diritti materiali dei consiglieri nel Consiglio e negli organismi di lavoro.
- (2) Il Comitato per l'elezione e le nomine ha un presidente e quattro membri dalle file dei consiglieri.

Articolo 22

- (1) Il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni:
- segue, esamina e analizza l'attuazione dello Statuto, del Regolamento di procedura e degli atti generali del Consiglio municipale,
 - esamina le proposte di delibera e di altri atti emanati dal Consiglio dal punto di vista della loro disposizione legale, e poi esprime il proprio parere e presenta le proposte al Consiglio
 - presenta pareri, proposte e suggerimenti al Consiglio in merito a questioni controverse che scaturiscono durante le sedute del Consiglio municipale in merito all'applicazione dello Statuto, del Regolamento di procedura oppure di qualche altro atto generale di competenza del Consiglio,
 - definisce e pubblica i testi emendati delle delibere e di altri atti generali del Consiglio quando autorizzato da tali documenti oppure quando lo ritiene necessario,
- (2) Il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure delle file degli operatori specializzati.

Articolo 23

- (1) La Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona:
- segue ed esamina la realizzazione delle condizioni per la parità dei diritti della Comunità nazionale italiana nella città di Rovinj-Rovigno e degli altri diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Croazia, dalla Legge costituzionale sui diritti e sulla libertà dell'uomo, nonché sui diritti delle comunità etniche e nazionali oppure delle minoranze nella Repubblica di Croazia e delle altre prescrizioni,

- esamina le opinioni e le proposte che in tal senso vengono inoltrate dagli organismi, dalle organizzazioni, dai cittadini e discute sulla tutela costituzionale e giuridica dei diritti della Comunità nazionale italiana,
 - nelle questioni di pertinenza dell'autogoverno locale a livello cittadino che interessano gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana, alla Commissione viene garantito il diritto di veto in conformità al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovigno.
- (2) La Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona ha un presidente e quattro membri, di cui tre vengono proposti dalla Comunità degli Italiani della Città di Rovinj-Rovigno e due dalle file dei consiglieri.

Articolo 24

- (1) Il Comitato per il bilancio, le finanze e i beni cittadini:
- prende in esame le questioni e definisce le proposte riguardanti il bilancio e le finanze con cui si assicurano le condizioni per la gestione stabile e trasparente delle entrate e delle uscite del bilancio cittadino,
 - prende in esame il bilancio cittadino, il bilancio consuntivo e altre delibere e atti riguardanti il bilancio e le finanze,
 - esamina le pratiche di competenza del Consiglio che si riferiscono all'acquisto oppure alla vendita dei beni cittadini, ossia alla gestione dei medesimi.
- (2) Il Comitato per il bilancio, le finanze e i beni cittadini ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file degli operatori professionali.

Articolo 25

- (1) Il Comitato per l'assetto territoriale, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile:
- prende in esame le questioni riguardanti l'assetto territoriale, la tutela del patrimonio architettonico, la tutela delle risorse ambientali, promuove l'assetto dell'ambiente per amministrarlo in maniera più efficace,
 - esamina le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente nel territorio della città e l'utilizzo razionale e ponderato delle risorse della Città al fine di garantire lo sviluppo sostenibile,
 - prende in esame e definisce le proposte di delibera e di altri atti con i quali si regola la pianificazione territoriale, l'urbanistica, la tutela dell'ambiente e l'edilizia.
- (2) Il Comitato per l'assetto territoriale, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file degli operatori professionali.

Articolo 26

- (1) Il Comitato per l'istruzione, l'educazione prescolare, le scuole e la cultura:
- esamina le questioni riguardanti l'istruzione, l'educazione prescolare, le scuole e la cultura,
 - esprime pareri in merito alle delibere e ad altri atti che vengono emanati dal Consiglio a proposito di questi settori.
- (2) Il Comitato per l'istruzione, l'educazione prescolare, le scuole e la cultura ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri e oppure dalle file degli operatori professionali.

Articolo 27

- (1) Il Comitato per l'economia, il turismo e i pubblici esercizi:
- esamina le questioni e stabilisce le proposte nell'ambito della politica economica nel territorio della Città e in merito al turismo e ai pubblici esercizi con le quali si garantiscono le condizioni per lo sviluppo di queste attività economiche,
 - esprime pareri sulle delibere e su altri atti che vengono emanati dal Consiglio in merito a questi settori.
- (2) Il Comitato per l'economia, il turismo e i pubblici esercizi ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file degli operatori professionali.

Articolo 28

(1) Il Comitato per gli affari comunali e il traffico:

- esamina le questioni nell'ambito degli affari comunali e del traffico nel territorio della Città,
- esprime pareri riguardo le delibere e altri atti che vengono emanati dal Consiglio in merito a questi settori.

(2) Il Comitato per gli affari comunali e il traffico ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file degli operatori professionali.

Articolo 29

(1) Il Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile:

- esamina le questioni nell'ambito dell'attività dei vigili del fuoco e della protezione civile nel territorio della Città,
- esprime pareri riguardo le delibere e altri atti che vengono emanati dal Consiglio in merito a questi settori.

(2) Il Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file degli operatori professionali.

Articolo 30

(1) Il Comitato per il conferimento di premi, onorificenze e riconoscimenti della Città:

- prende in esame e propone al Consiglio municipale le persone alle quali conferire premi, onorificenze e riconoscimenti cittadini per gli eccezionali risultati conseguiti e per il contributo di particolare rilevanza dato allo sviluppo e al prestigio della Città.

(2) Il Comitato per il conferimento di premi, onorificenze e riconoscimenti della Città ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file dei cittadini affermati.

Articolo 31

(1) Il Comitato per lo sport, la sanità e l'assistenza sociale:

- esamina le questioni relative allo sport, alla sanità e all'assistenza sociale,
- esprime il proprio parere in merito alle delibere e agli altri atti che vengono emanati dal Consiglio municipale che riguardano le questioni legate allo sport, alla sanità e all'assistenza sociale.

(2) Il Comitato per lo sport, la sanità e l'assistenza sociale ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file degli operatori specializzati.

Articolo 32

(1) Il Comitato per le rimostranze e i ricorsi:

- esamina le rimostranze e i ricorsi inoltrati al Consiglio municipale nei quali viene segnalato il dubbio di comportamento improprio degli organismi della Città di Rovinj-Rovigno e verifica la loro fondatezza, e nel caso constatasse che la rimostranza o il ricorso fosse fondato indormerà in merito il sindaco al fine di intraprendere le misure per rimuoverli, informando di ciò la persona che ha presentato la rimostranza e il ricorso.

(2) Il Comitato per le rimostranze e i ricorsi ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file degli operatori specializzati.

Articolo 33

(1) Il Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica:

- stabilisce le proposte dei nomi delle vie e delle piazze nella Città,
- prende in esame le opinioni, le proposte e le iniziative per il cambiamento dei nomi delle vie e delle piazze e inoltra la propria proposta al Consiglio municipale.

(2) Il Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica ha un presidente, un vicepresidente e tre membri dalle file dei consiglieri oppure dalle file degli operatori professionali.

VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 34

(1) Con l'entrata in vigore della presente Delibera, cessa di valere la Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 08/04), mentre gli organismi di lavoro esistenti nominati in base a tale Delibera continuano l'attività fino al momento dell'esonero dei suoi membri, ossia fino alla nomina dei nuovi organismi di lavoro permanenti in base alla presente Delibera.

(2) I nuovi organismi di lavoro che per la prima volta vengono costituiti in base alla presente Delibera verranno nominati dal Consiglio municipale entro il 31 dicembre 2017, e prima di ciò esonererà i membri di quegli organismi di lavoro che cesseranno di esistere in base alla nuova Delibera, mentre gli altri organismi di lavoro la cui denominazione e sfera d'attività non cambieranno con la presente Delibera continueranno la propria attività conformemente ai decreti di nomina e in conformità alle disposizioni di questa Delibera.

(3) La disposizione dell'articolo 5 comma 2 della presente Delibera viene applicata nella costituzione di nuovi organismi di lavoro in base a questa Delibera.

Articolo 35

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.

CLASSE: : 023-01/17-01/140
NUMPROT: 2171/01-1-17-
Rovinj-Rovigno,

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić

MOTIVAZIONE

I – FONDAMENTO DI LEGGE

- articoli 64 e 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato)
- articolo 35 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-testo emendato, 3/16, 7/17)
- articolo 5 della Delibera di modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 7/17)

II – QUESTIONI DI BASE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE

L'articolo 5 della Delibera di modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 7/17) prescrive che il presidente del Consiglio ha l'incarico, in collaborazione con il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni, di proporre al Consiglio entro il termine di 60 giorni dall'emanazione di tale Delibera la nuova delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro permanenti, e come tale è stata redatta in collaborazione con il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni e viene inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale.

Con la proposta di Delibera si prevede che gli organismi di lavoro permanenti del Consiglio abbiano di regola un presidente, un vicepresidente e un determinato numero di membri conformemente alle disposizioni di questa Delibera. Il presidente dell'organismo di lavoro deve provenire dalle file dei consiglieri. La proposta di Delibera prevede che il consigliere del Consiglio municipale può nel contempo essere membro di al massimo tre organismi di lavoro permanenti, il che viene prescritto anche dal Regolamento. La Delibera prevede che negli organismi di lavoro possono venir scelti come membri singoli operatori scientifici, professionali e altre persone pubbliche, ma il loro numero non deve essere maggiore del numero dei membri eletti dalle file dei consiglieri. Negli organismi di lavoro non possono venir eletti i funzionari locali, i dipendenti dell'amministrazione municipale e le persone che svolgono qualche funzione che, conformemente alle apposite prescrizioni, sia incompatibile con la funzione di consigliere.

La Delibera prevede che il presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro vengano scelti con votazione palese durante la seduta del Consiglio municipale per il periodo di mandato dei consiglieri, mentre la proposta relativa alla composizione degli organismi di lavoro viene presentata dal presidente del Consiglio, con il previo parere dei club dei consiglieri, ossia dei capilista delle liste di candidatura che hanno partecipato alla ripartizione dei posti nel Consiglio municipale.

L'articolo 7 prescrive la competenza del presidente dell'organismo di lavoro del Consiglio, mentre l'articolo 8 prescrive che in caso di impossibilità o di assenza del presidente dell'organismo di lavoro, la sua funzione viene espletata dal vicepresidente, mentre in caso di assenza dell'uno e dell'altro la seduta viene presieduta dal membro

dell'organismo di lavoro che in precedenza è stato autorizzato dal presidente, e in merito deve venir informato a tempo debito l'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco.

Gli articoli da 9 a 18 prescrivono l'attività degli organismi di lavoro.

L'articolo 19 stabilisce quali sono gli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale, e precisamente:

- la Commissione per i mandati,
- il Comitato per l'elezione e le nomine,
- il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni,
- la Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona,
- il Comitato per il bilancio, le finanze e i beni cittadini,
- il Comitato per l'assetto territoriale, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile,
- il Comitato per l'istruzione, l'educazione prescolare, le scuole e la cultura,
- il Comitato per l'economia, il turismo e i pubblici esercizi,
- il Comitato per gli affari comunali e il traffico,
- il Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile,
- il Comitato per il conferimento di premi, onorificenze e riconoscimenti della Città,
- il Comitato per lo sport, la sanità e l'assistenza sociale,
- il Comitato per le rimostranze e i ricorsi,
- il Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica.

La Delibera prescrive che la composizione degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio deve corrispondere alla struttura partitica del Consiglio e alla rappresentanza nel Consiglio della Comunità nazionale italiana garantita dallo Statuto.

Gli articoli da 20 a 33 prescrivono le competenze di ogni singolo organismo di lavoro.

Le disposizioni transitorie e conclusive stabiliscono che con l'entrata in vigore della presente Delibera, cessa di valere la Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 08/04), mentre gli organismi di lavoro esistenti nominati in base a tale Delibera continuano l'attività fino al momento dell'esonero dei suoi membri, ossia fino alla nomina dei nuovi organismi di lavoro permanenti in base alla presente Delibera. I nuovi organismi di lavoro che per la prima volta vengono costituiti in base alla presente Delibera verranno nominati dal Consiglio municipale entro il 31 dicembre 2017, e prima di ciò esonererà i membri di quegli organismi di lavoro che cesseranno di esistere in base alla nuova Delibera, mentre gli altri organismi di lavoro la cui denominazione e sfera d'attività non cambieranno con la presente Delibera continueranno la propria attività conformemente ai decreti di nomina.

III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI

I mezzi finanziari per l'attività degli organismi di lavoro permanenti sono pianificati nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017. La presente Delibera non richiede spese aggiuntive.

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.